



ASSOCIAZIONE CINOFILA AMICI DI CIRO ETS - ODV

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Teglio, 21 Luglio 2025

Alle ore 19:30, in seconda convocazione, l'Assemblea è riunita con la presenza di 9 soci.

Si registrano 6 deleghe:

- Tiziana Rossini delega Eleonora Re Delle Gandine
- Giuseppe Saligari delega Manuela Meago
- Patrizia Gamberoni delega Manuela Meago
- Simone Marangoni delega Elena Politi
- Tiziana Curti delega Elisa Liscidini
- Claudia Uberti delega Elisa Liscidini

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione della correzione dello Statuto
2. Varie ed eventuali

L'Assemblea approva l'ordine del giorno.

1. Il Presidente espone quanto segue: l'ufficio RUNTS della Provincia di Sondrio ha contestato il nuovo statuto depositato, come da comunicazione via Pec. Si è provveduto a contattare il consulente provinciale del Terzo Settore che ci ha aiutati a redigere una nuova copia dello statuto, con le correzioni obbligatorie. Si legge il documento in questione e l'assemblea lo approva. Si procederà, alla nuova registrazione dello Statuto, presso l'Agenzia delle Entrate e al caricamento dello stesso sul portale nazionale RUNTS entro il 26 Luglio 2025.

Non essendoci più nulla da discutere, la riunione si chiude alle ore 21:05



Giulio Ghilotti

Giulio Ghilotti
Presidente

Manuela Meago

Manuela Meago
Segretario-Tesoriere

Elisa Liscidini

Elisa Liscidini
Vice Presidente

Allegati:

- a) Statuto Associazione Cinofila Amici di Ciro ETS - ODV



IL FUNZIONARIO
Maria Assunta Calarota

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Sondrio
Ufficio Territoriale di Sondrio

Num 228 Serie 3 del 23 LUG 2025
Esatto € ESENTE



Allegato n. 1
All'atto reg. il 23/7/25
Num 278 serie 3

“ASSOCIAZIONE CINOFILA AMICI DI CIRO ETS-ODV”

Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita, l'associazione denominata: “Associazione cinofila Amici di Ciro ETS-ODV” di seguito, in breve, “associazione”. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D. LGS. 117/2017.
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Teglio. Il trasferimento della sede legale, se avviene all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria e deve essere comunicata entro 30 giorni agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Art. 2 – Durata

1. L'associazione ha durata illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo.

Art. 3 – Scopo

1. L'associazione è aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:
 - a. Promuovere l'addestramento del cane per finalità di protezione civile, per il conseguimento di brevetti che consentano l'impiego del cane per attività di Protezione civile, per finalità ricreative ed agonistiche e per scopi di utilità sociale e/o personale.
 - b. Promuovere una corretta educazione cinofila tra i propri associati e a favore di terzi, attraverso l'organizzazione e la partecipazione ad attività culturali o ricreative di interesse sociale, progetti di sensibilizzazione sul territorio e attività educative che consentano di instaurare un corretto rapporto tra cane e proprietario.

Art. 4 – Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 3 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'associazione si propone (ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017) di svolgere a titolo principale le seguenti attività di interesse generale:

- 
- a. Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
 - b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

2. Nello specifico l'associazione si propone di:

- a. Formare unità cinofile che svolgano ricerca e soccorso di persone disperse;
- b. Partecipare a interventi di ricerca e soccorso dispersi in superficie e/o in seguito ad eventi calamitosi, operando prevalentemente in ambiente boschivo, extraurbano, urbano con il supporto di unità cinofile adeguatamente formate, a supporto alle forze dell'ordine e di soccorso pubblico;
- c. Svolgere interventi nelle scuole volti a sensibilizzare bambini e ragazzi in merito ad una corretta cultura cinofila, attività di Protezione civile e volontariato;
- d. Collaborare con altri enti, associazioni, organizzazioni per progetti volti a diffondere una corretta cultura cinofila;
- e. Organizzare e/o partecipare a progetti socialmente utili con l'ausilio dei cani;
- f. Organizzazione e promozione di attività ed eventi di carattere cinofilo.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 5 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 4 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. L'individuazione delle Attività Diverse spetta al Consiglio Direttivo che ne documenterà il carattere secondario e strumentale all'interno dei documenti del bilancio (Art 13 comma 6 D. Lgs. 117/2017).

Art. 6 – Polizze assicurative

1. L'associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 117/2017.

Art. 7 – Soci

1. L'iscrizione all'associazione è libera e decorre dalla delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

- 
2. Sono soci i cittadini italiani e stranieri che siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo a discrezionale, insindacabile e non necessariamente motivato giudizio dello stesso.
 3. Il diritto di voto nelle assemblee dell'associazione spetta a tutti i soci, purché in regola con ogni pagamento da essi dovuto in favore dell'associazione, nonché della quota sociale annuale. L'esercizio del diritto di voto degli associati minorenni è attribuito agli esercenti della potestà sugli stessi. Ogni associato ha diritto a un voto.
 4. Il soggetto che intende far parte dell'associazione deve sottoscrivere la richiesta d'iscrizione secondo l'apposito modulo approvato dal Consiglio Direttivo. L'eventuale rifiuto dell'iscrizione dovrà essere deliberato dallo stesso organo amministrativo nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta ricezione della domanda.
 5. Ogni socio, all'atto dell'iscrizione e, successivamente, ogni anno, è tenuto a versare la quota associativa stabilita e comunicata entro il 31 Dicembre dal Consiglio Direttivo, nonché a rispettare tutte le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti.
 6. I Soci che intendono rinnovare il proprio tesseramento dovranno adempiere al versamento della quota associativa entro e non oltre il 10 febbraio dell'anno corrente.
 7. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato.
 8. L'associato ha diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
 9. La qualità di socio si perde per recesso, morte, morosità o per esclusione assunta con delibera del Consiglio Direttivo in caso di indegnità per attività pregiudizievoli al buon andamento associativo o incompatibile con le finalità dello stesso.
 10. La delibera di esclusione è assunta previa convocazione del socio interessato. Avverso alla delibera di esclusione, il socio interessato può ricorrere all'Assemblea dei Soci, la quale decide a maggioranza sulla conferma o sull'annullamento del provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo. La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

Art. 8 – Prestazioni dei soci

1. Le prestazioni dei soci sono informate allo spirito del volontariato. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Eventuali spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D. LGS. 117/2017).
2. L'inadempimento, da parte del socio, delle prestazioni concordate con l'associazione e presenti nei regolamenti, è causa di esclusione del medesimo.

Art. 9 – Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito:
 - a. Dai beni mobili o immobili e contributi che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo;
 - b. Dai contributi che pervengano all'associazione dai soggetti sostenitori all'associazione;
 - c. Dai redditi derivanti dai beni dell'associazione.
2. L'associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative;
 - b. Contributi pubblici;
 - c. Contributi privati;
 - d. Donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e. Rendite patrimoniali;
 - f. Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g. Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h. Rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - i. Entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - j. Altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - k. Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 10 – Organi

1. Sono Organi dell'associazione:
 - a. L'Assemblea dei Soci;
 - b. Il Consiglio Direttivo;
 - c. Il Presidente.
2. Tutte le cariche sono gratuite. Con delibera del Consiglio Direttivo possono tuttavia essere previsti rimborsi a favore di singoli membri per lo svolgimento di incarichi.

Art. 11 – Assemblea dei Soci

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

- 
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
 3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
 4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
 5. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
 6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Competenze dell'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria)

1. L'Assemblea Ordinaria ha il compito di:
 - a. Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b. Eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c. Approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d. Approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
 - e. Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f. Deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g. Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - h. Approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - i. Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea Straordinaria ha il compito di:
 - a. Deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b. Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
8. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
9. Gli associati, che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

- 
10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
11. È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei votanti.
12. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 – Consiglio Direttivo: Composizione e competenze

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
2. Il Consiglio Direttivo, che resta in carica per tre anni, è composto da cinque a sette membri eletti fra gli associati a scrutinio segreto e con sistema uninominale. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità tra due o più candidati, prevale l'anzianità associativa.
3. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I Consiglieri sono rieleggibili. In caso di cessazione dall'incarico di un Consigliere nel corso dell'esercizio (per decesso, decadenza, revoca, dimissioni o altre cause), si procederà ad elezioni alla prima Assemblea utile. Il Consigliere subentrato resta in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo amministrativo.
5. Il Consiglio Direttivo decade automaticamente in seguito a cessazione dell'incarico di oltre la metà dei consiglieri previsti.
6. Nel caso in cui sia l'intero organo a venire meno, il presidente rimarrà in carica fino alla deliberazione dell'Assemblea che dovrà essere convocata entro 10 giorni.
7. Il Consiglio Direttivo:
 - a. Elabora ed attua le indicazioni e le proposte formulate dall'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria;
 - b. Assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - c. Elegge nel proprio interno il Presidente e il Vice Presidente e nomina un Segretario-Tesoriere;
 - d. Redige annualmente il bilancio preventivo/rendiconto finanziario e il conto consuntivo;
 - e. Delibera la decadenza o l'esclusione degli associati;
 - f. Determina la quota associativa annuale;
 - g. Tiene aggiornati i libri sociali e contabili;
 - h. Riceve la richiesta di recesso del socio;

- i. Redige i regolamenti interni;
- j. Nomina al suo interno un referente (Delegato CCV) che funga da tramite tra l'associazione e la Protezione Civile.

Art. 16 – Consiglio Direttivo: Sedute

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate, presso la sede sociale o in altra sede concordata, dal Presidente o da almeno la metà dei membri dello stesso, con avviso contenente l'ordine del giorno, mediante mail o messaggio tramite WhatsApp.
2. Le sedute sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di assenza, dal Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza anche di questo, dal Segretario-Tesoriere.
3. La riunione del Consiglio è validamente costituita con la presenza di almeno metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 17 – Presidente

1. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo ed esercita i poteri che il consiglio medesimo gli attribuisce in via generale e di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori speciali. Il Presidente, in caso di urgenza e non avendo potuto consultare il C.D., può procedere autonomamente ad atti di ordinaria e straordinaria amministrazione i quali verranno sottoposti a ratifica del C.D. alla prima riunione utile. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questo è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 18 – Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la

maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 19 – Norme comuni

1. Per tutti gli organi collegiali il voto è espresso per alzata di mano, ad eccezione per l'elezione, da parte dell'assemblea, dei membri del Consiglio Direttivo.
2. Quanto previsto dal precedente comma può essere derogato col consenso unanime dei presenti.
3. Di ogni riunione degli organi collegiali dell'associazione deve essere redatto verbale ad opera del Segretario-Tesoriere, ovvero in caso di sua assenza, ad opera del soggetto nominato a maggioranza dai presenti. Tutti i verbali devono essere inseriti nel Registro tenuto a cura dell'organo deliberante.

Art. 20 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D. LGS. 117/2017 qualora emanato.

Art. 21 – Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. Il libro degli associati;
 - b. Il libro contenente verbali e deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
 - c. Il libro contenente verbali e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d. Il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

- 
3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
 4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e Segretario-Tesoriere.

Art. 22 – Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. LGS. n. 117/2017.

Art. 23 – Utili e avanzi di gestione

1. E' fatto divieto all'ente di distribuire, anche in modo indiretto e ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. LGS. 117/2017, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve denominate dell'associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
3. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24 – Scioglimento e modifiche

1. Lo scioglimento dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D. LGS. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. LGS.. 117/2017.
3. Le proposte di modifica del presente statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi sociali o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni, da assumersi per ogni singola modifica, sono approvate dall'Assemblea secondo i quorum di cui all'articolo 21 del Codice Civile comma 2 C.C.



Art. 25 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di associazioni.

Approvato tramite Assemblea Straordinaria
Teglio, 21 Luglio 2025



Giulio Ghilotti
Presidente

Manuela Meago
Segretario-Tesoriere

Elisa Liscidini
Vice Presidente

1. Approvazione della correzione dello Statuto
2. Voto ed eventuali

L'assemblea approva l'ordine del giorno.

1. Il Presidente espone quanto segue: l'Ufficio SUI 13 della Provincia di Sondrio ha contestato il nuovo statuto depositato, con la comunicazione via Pec. Si è provveduto a contestare il consulente provinciale del Terzo Settore che ci ha aiutati a redigere una nuova copia dello statuto, con le correzioni obbligatorie. Si legge il documento in questione e l'assemblea lo approva. Si procederà alla nuova registrazione dello Statuto, presso l'Agenzia delle Entrate e al caricamento dello stesso sul portale nazionale RUNTS entro il 30 Luglio 2025.

Non essendoci più nulla da discutere, la riunione si chiude alle ore 21:05